Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 23

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 28 gennaio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r: in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

CORTE COSTITUZIONALE

Pubblicazione a norma dell'art. 25 della legge 11 marzo 1953, n. 87

Ordinanza emessa il dì 27 dicembre 1955 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Catani Enzo di Giov. Battista.

IL PRETORE

Pur non ignorando come il prevalente orientamento della Corte Suprema suoni in favore della legittimità costituzionale dell'art. 113 del testo unico leggi di pubblica sicurezza in rapporto all'art. 21 della Costituzione;

In considerazione del fatto che a tale orientamento si è pervenuti dopo una serie di contrastanti giudicati, quali tuttora non di rado seguitano a provenire da magistrature di merito;

Ritenuto pertanto che, vertendosi in materia quanto meno controversa, non possa qualificarsi come « manifestamente infondata » a norma dell'art 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, l'eccezione sollevata dal difensore;

Ritenuto altresì che risponde ad un superiore interesse di Giustizia sollecitare ed ottenere dalla Suprema Corte Costituzionale, testè entrata in funzione, un sicuro e definitivo giudizio, circa la legittimità costituzionale della norma in oggetto;

Letto ed applicato l'art. 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1;

Delibera

di sospendere a tempo indeterminato il presente procedimento e che siano rimessi gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione a norma delle disposizioni in materia.

Del che è verbale Chiuso alle ore 12,10.

Il pretore A. Caponnetto

Il cancelliere G. Cutuli

(353)

Ordinanza emessa il dì 27 dicembre 1955 dal pretore di Prato nel procedimento penale a carico di Masi Sergio fu Pietro.

IL PRETORE

Pur non ignorando come il prevalente orientamento della Corte Suprema suoni in favore della legittimità costituzionale dell'art. 113 del testo unico leggi di pubblica sicurezza in rapporto all'art. 21 della Costituzione, in considerazione del fatto che a tale orientamento si è pervenuti dopo una serie di contrastanti giudicati, quali tuttora non di rado seguitano a provenire da magistrature di merito;

Ritenuto pertanto che, vertendosi in materia quanto meno controversa, non possa qualificarsi come « manifestamente infondata » a norma dell'art 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1, l'eccezione sollevata dal difensore;

Ritenuto altresì che risponde ad un superiore interesse di Giustizia sollecitare ed ottenere dalla Suprema Corte Costituzionale, testè entrata in funzione, un sicuro e definitivo giudizio, circa la legittimità costituzionale della norma in oggetto;

Letto ed applicato l'art 1 della legge 9 febbraio 1948, n. 1;

Delibera

di sospendere a tempo indeterminato il presente procedimento che siano rimessi gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione a norma delle disposizioni in materia.

Del che è verbale Chiuso alle ore 12,10.

Il pretore A. CAPONNETTO

Il cancelliere: G. CUTULI

(352)

Ordinanza emessa il dì 29 dicembre 1955 dal pretore di Riva nel procedimento penale a carico di Gregori Alessandro fu Battista.

IL PRETORE

Preso atto dell'incidente formale sollevato dal difensore di ufficio avv. Ballardini Renato, che ha sostenuto la illegittimità costituzionale della norma di legge di cui al secondo capoverso dell'art. 157 leggi di pubblica sicurezza che regola l'istituto della diffida di pubblica sicurezza;

Ritenuto non esservi dubbio che l'art. 157 leggi di pubblica sicurezza prevede una ipotesi di palese restrizione della libertà personale del cittadino, consistente nel divieto di dimorare in un determinato comune;

Che la facoltà di operare tale restrizione di libertà personale è demandata all'autorità locale di pubblica sicurezza, la quale può adottare provvedimenti non motivati;

Che tale disposizione di legge è in contrasto con l'art. 16 della Costituzione, il quale afferma che ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, per cui non pare possibile conciliare tale precetto con l'istituto della diffida;

Che se è vero che l'art. 16 prevede una eccezione a tale libertà nei casi in cui la legge stabilisce le limitazioni per motivi di sanità e di sicurezza, è pur anche vero che l'art. 13 della stessa Costituzione dispone che non è ammessa forma alcuna di restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge;

Che invece l'art. 157 leggi di pubblica sicurezza prevede una restrizione della libertà personale per atto non motivato di autorità diversa da quella giudiziaria;

Che se è vero come, a differenza della dottrina — che appare divisa fra le due opposte tesi — la giurisprudenza della Cassazione si è decisamente pronunciata per la tesi che la norma dell'art 157 leggi di pubblica sicurezza è compatibile con l'art. 16 della Costituzione, non è mancata neppure la disputa circa la compatibilità di tale art. 157 con l'art. 13 della Costituzione, nella quale pure la Suprema Corte si è pronunciata per la compatibilità, osservando che l'articolo 16, pur essendo norma precettiva di immediata applicazione, non ha abrogato l'art. 157 leggi di pubblica sicurezza, avendo fatte espressamente salve le limitazioni che la legge pone alla libertà di circolazione e di soggiorno in via generale per motivi di sanità e di sicurezza, ed in tale riserva devono rientrare le limitazioni previste dal citato art. 157.

(Cass. 4 giugno 1951; idem 9 dicembre 1950 a sezioni unite: idem 19 giugno 1950; idem 20 novembre 1951; idem 12 gennaio 1953; idem 9 marzo 1953; idem 6 maggio 1952; idem 10 gennaio 1952; idem 17 novembre 1951: idem 17 luglio 1951; idem 8 maggio 1951; idem 12 marzo 1951 a sezioni unite; idem 5 aprile 1951; idem 24 giugno 1950; idem 19 giugno 1950; idem 7 giugno 1949);

Che quanto all'art. 13 della Costituzione, in qualche decisione si è addirittura affermato che esso non è di immediata applicazione (Cass. 28 aprile 1951), mentre in qualche altra si è enunciato semplicemente che esso non è abrogativo delle norme contenute nella legge di pubblica sicurezza (Cass. 11 aprile 1953);

Rilevato che al contrario, la disputa in ordine all'avvenuta abrogazione dell'art. 157 è vivace sia in dottrina (G. Altavista L'art. 16 della Costituzione e gli articoli 157. 158 leggi di pubblica sicurezza; P. Barile: Costituzione e misure di pubblica sicurezza restrittive della libertà personale; E. Battaglini: Rimpatrio

coattivo e Costituzione; M. Severino: Rimpatrio coattivo e Costituzione) che tra i giudici di merito, le decisioni dei quali sono nell'uno e nell'altro senso (in favore dell'abrogazione ad opera degli articoli 13 e 16 della Costituzione: Pret. Varese 29 ottobre 1950; Pret. Verbania 7 settembre 1950, in favore dell'abrogazione ad opera del solo art. 16: Pret. Tropea 13 ottobre 1950, Pret. Catania 9 gennaio 1950, in favore della tesi contraria: Tribunale Taranto 20 dicembre 1950; Pretore Genova 27 novembre 1950; per il Pretore di Frosinone 6 dicembre 1952, in virtù dell'art. 16 della Costituzione l'art. 157 è rimasto in vigore nella sola parte in cui prevede il rimpatrio con foglio di via obbligatorio per motivi di ordine pubblico);

Che quindi non è chi non veda quanto tale materia sia controversa, e che perciò l'eccezione sul vizio di legittimità costituzionale della disposizione del secondo capoverso dell'art. 157 delle leggi di pubblica sicurezza sollevata in questo giudizio dal difensore dell'imputato, deve considerarsi fondata, per cui, non potendosi definire il giudizio indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale, va disposta la immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e il giudizio in corso deve essere sospeso;

Ritenendosi altresì che in tale modo si risponda ad un superiore interesse di Giustizia col sollecitare ed ottenere dalla Suprema Corte Costituzionale un definitivo giudizio circa la legittimità costituzionale della norma in oggetto, e ciò anche in relazione all'art. 238 del Codice procedura penale modificato dall'art. 7 legge 18 giugno 1955, n. 517, che abolisce il fermo di polizia;

Visti gli articoli 157 leggi di pubblica sicurezza, 13 e 16 della Costituzione e applicati gli articoli 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87;

Sospende

il giudizio in corso a tempo indeterminato e

Dispone

l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per quanto di sua competenza a norma della legge 9 febbraio 1948, n. 1.

Riva, addì 29 dicembre 1955

Il pretore: E. FUGANTI

Il cancelliere: A. CREA

(354)

Ordinanza emessa il dì 11 gennaio 1956 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Sturla Pietro di Angelo.

IL PRETORE

Ritenuto che la questione sulla illegittimità costituzionale dell'art. 113 del testo unico legge di pubblica sicurezza e decreto legislativo 8 novembre 1947, n. 1882, in relazione art. 21 della Carta Costituzionale non appare manifestamente infondato, malgrado il prevalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione in ordine alla prima delle norme citate;

Ordina

sospendersi il procedimento penale in corso contro Sturla Pietro e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione sulle eccezioni sollevate.

Il pretore: CINTOLESI

(351)

Ordinanza emessa il dì 11 gennaio 1956 dal pretore di Livorno nel procedimento penale a carico di Raugi Luigi di Otello.

IL PRETORE

Ritenuto che la questione sulla legittimità costituzionale dell'art. 113 del testo unico leggi di pubblica sicurezza in relazione art. 21 Carta Costituzionale non appare manifestamente infondato, malgrado il prevalente orientamento della Suprema Corte di Cassazione;

Ordina

sospendersi il procedimento penale contro Raugi Luigi e rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per la decisione sulla eccezione sollevata.

Il pretore: CINTOLESI

(350)

Ordinanza emessa il dì 12 gennaio 1956 dal Tribunale di Enna nel procedimento penale a carico di Quagliata Francesco e sette coimputati.

IL TRIBUNALE

Visti gli articoli 17 della Costituzione, 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e 23 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 87,

Ritenuto che la difesa degli imputati ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del testo unico leggi di pubblica sicurezza in relazione all'art. 17 della Costituzione; premesso che a sostegno di tale questione è stato addotto che l'ultimo comma dell'art. 17 della Costituzione prescrive soltanto che delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso senza fare menzione di pena alcuna per i promotori della riunione, mentre tali sanzioni sono previste dall'art. 18 del testo unico leggi di pubblica sicurezza;

Ritenuto che il presente giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione di tale questione di legittimità costituzionale, dato che gli imputati devono rispondere soltanto della contravvenzione di cui all'art. 18 del testo unico leggi di pubblica sicurezza;

Ritenuto che la questione sollevata non appare manifestamente infondata in considerazione del contrasto fra la norma costituzionale di cui al citato art. 17 della Costituzione e la contravvenzione prevista e punita dall'art. 18 leggi di pubblica sicurezza;

P. Q. M.

dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina

che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e venga comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Enna, addì 12 gennaio 1956

Il presidente: SCADUTO

Il cancelliere: L. FERRO

(349)

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 ottobre 1955.

Determinazione del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1955-1956.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, recante nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione per l'esercizio finanziario 1955-1956 del contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Considerato che per il precedente esercizio finanziario 1954-1955 tale contingente venne determinato in 3500 unità con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1954;

Ritenuto di dover confermare il suddetto contingente di 3500 unità per l'esercizio finanziario 1955-1956;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è determinato, per l'esercizio finanziario 1955-1956, in n. 3500 (tremilacinquecento) unità.

Art. 2.

La percentuale, riferita al contingente di cui al precedente articolo del numero massimo dei salariati che possono essere classificati nella prima categoria, è fissata in misura del 34,3 % (1200 unità).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1955

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1955
Registro n. 39 Ufficio riscontro poste, foglio n. 388. - FAGGIANI

(322)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Borgata Leone », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 gennaio 1956, la Società cooperativa edilizia « Borgata Leone », con sede in Roma, costituita con atto del notaio Intersimone in data 2 febbraio 1948, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(329)

Scioglimento della Società cooperativa « Navalmeccanica », con sede in Camogli

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 13 gennaio 1956, la Società cooperativa « Navalmeccanica », con sede in Camogli, costituita con atto del notaio Luigi Masnata in data 14 maggio 1950, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(330)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 27 gennaio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,85	624,80	624,80	624,85	624,81	624,88	624,85	624,85	624,85	624,86
$ Can	625,65	625,50	625,50	625,75	625,25	625,50	625,625	625,75	625,70	625,75
Fr Sv lib.	145,81	145,81	145,80	145,82	145,80	145,81	145,80	145,82	145,82	145,80
Kr D	90,80	90,79	90,80	90,77	90,75	90,80	90,80	90,77	90,81	90,80
Kr N.	87,63	87,63	87,65	87,63	87,66	87,53	87,65	87,63	87,65	87,65
Kr. Sv.	120,65	120,73	120,75	120,76	120,65	120,65	120,80	120,76	120,65	120,73
Fol.	165,10	165,10	165,14	165,075	165,15	165,12	165,10	165,15	165,10	165,10
Fr. B.	12,56	12,5575	12,565	12,5625	12,5625	12,55	12,56	12,5625	12,56	12,5575
Fr Fr	178,10	178,10	178,15	178,15	178,10	178,10	178,12	178,15	178,10	178,10
Fr. Sv acc.	143,15	143,18	143,20	143,18	143,20	143,14	143,16	143,18	143,15	143,18
Lst.	1753,75	1753,625	1753,75	1753,50	1753,25	1753,50	1753,625	1753,50	1753,75	1753,625
Dm. occ.	149,47	149,49	149,50	149,51	149,47	149,48	149,49	149,51	149,47	149,45

Media dei titoli del 27 gennaio 1956

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	60,20
Id. 3,50 % 1902	58,75
Id. 5 % 1935	91,925
Redimibile 3,50 % 1934	80,625
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,80
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84 —
Id 5 % 1936	93,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,20

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,50
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	96,35
Id 5 % (» 1° gennaio 1961)	96,125
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	96 —
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,875
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	95,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 gennaio 1956

1 dollaro USA.	624,85
1 dollaro Can.	625,687
1 Fr. Sv. lib.	145,81
1 Kr. Dan.	90,785
1 Kr Norv.	87,65
1 Kr. Sv.	120,78
1 Fol	165,087
1 Fr bel.	12,561
100 Fr Fr.	178,135
1 Fr Sv acc.	143,17
1 Lst.	1753,562
1 Marco ger	149,50

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nei cambi medi del Bollettino n. 19 del 24 gennaio 1956, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 1956, la media del « Fr. Sv. acc. » deve intendersi rettificata in 143,23 anzichè 142,23.

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE .

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1955

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1955 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	Dal 1° luglio al 31 dicembre 1955			
	Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 30 GIUGNO 1955		2.358		
Gestione di bilancio				
Entrate e spese di bilancio effettive — competenza	981.118		882.557	
residui	69.986		283.847	
Totale		1.051.104		1.166.404
In conto movimento di capitali — competenza	17.404		45.523	
residui	9.925		31.989	
Totale		27.329		77.512
Gestione di Tesoreria				
In conto debiti di Tesoreria:				
Debito fluttuante	1.101.500		911.817	
Conti correnti	2.684.808		2.690.534	
Incassi da regolare	608.984		554.182	
Altre gestioni	1.519.425		1.317.322	
Totale		5.914.717		5.473.855
In conto crediti di Tesoreria:				
Crediti per operazioni di portafoglio	264		415	
Pagamenti da regolare	42.717		99.330	
Altri crediti	2.200.972		2.418.163	
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	2.264		2.471	
Totale		2.246.217		2.520.379
Totale generale incassi e pagamenti		9.241.725		9.238.150
Fondo di cassa al 31 dicembre 1955		—		3.575
Totale a pareggio		9.241.725		9.241.725

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1955 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		3.575	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	213		
Pagamenti da regolare	124.683		
Altri crediti	492.911		
Titoli da realizzare e valute ritirate dalla circolazione	19.414		
Totale crediti		637.221	
In complesso			640.796
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	2.839.671		
Conti correnti	343.314		
Incassi da regolare	93.672		
Altre gestioni	367.900		
Totale debiti			3.644.557
Situazione del Tesoro (passività)			3.003.761

Circolazione di Stato al 31 dicembre 1955:

metallica	L.	11.631 —
cartacea	»	57.889 —
	L.	69.520 —

L'ispettore generale SANFILIPPO

Il direttore generale del Tesoro DI CRISTINA

(356)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1955

Prima delle scritturazioni di chiusura

ATTIVO

Voce			Importo
Oro in cassa	L.		4.228.123.758,14
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato alla Banca	»		1.772.798.105 —
Cassa	»		6.956.532.313,15
Portafoglio su piazze italiane	»		334.666.959.026,48
Effetti ricevuti per l'incasso	»		67.110.076,48
Anticipazioni	»		82.783.504.844,50
Disponibilità in divisa all'estero	»		69.851.460.483,84
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»		60.377.103.761,84
Immobili per gli uffici	»		1 —
Debitori diversi	»		764.202.645.835,28
Partite varie			3.491.142.793,69
Anticipazioni al Tesoro Temporanee	»		77.000.000.000 —
Anticipazioni al Tesoro Straordinarie	»		342.697.000.000 —
Emissioni delle forze Alleate o per conto di esse:			
Amlire emesse direttamente dalle forze Alleate	L.	113.896.481.370 —	
Fondi in moneta nazionale forniti alle forze medesime		31.245.348.495 —	145.141.829.865 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria (al netto del Fondo speciale di cui all'art. 9 legge 14 dicembre 1951, n. 1325, in L. 2.461.800.000)	L.		175.955.477.271,12
Impieghi in titoli per conto del Tesoro			355.000.000.000 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»		11.169.287.307,68
Spese	»		29.628.454.134,76
	L.		2.464.989.429.577,96
Depositi in titoli e valori diversi	»		3.683.732.103.744,35
	L.		6.148.721.533.322,31
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.795.026,42
TOTALE GENERALE	L.		6.148.754.328.348,73

PASSIVO

Voce			Importo
Circolazione	L.		1.671.396.462.500 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		21.021.873.646,59
Depositi in conto corrente liberi	»		81.025.486.488,74
Conti correnti vincolati	»		513.202.549.706,15
Creditori diversi	»		124.292.315.584,47
Tesoro dello Stato Aiuti internazionali:			
Governo italiano Fondi in lire (saldo)	L.	67.972.973.558,07	
Governo italiano Conto delle anticipazioni speciali (decreto legislativo n. 781 del 7-5-1948) per la costituzione dei Fondi in lire, al netto dei rimborsi	»	46.497.019.354,48	21.475.954.203,59
Rendite del corrente esercizio	L.		29.968.495.508,42
	L.		2.462.383.137.637,96
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	1.360.483.329 —	
Fondo di riserva straordinario	»	945.808.611 —	2.606.291.940 —
	L.		2.464.989.429.577,96
Depositanti	»		3.683.732.103.744,35
	L.		6.148.721.533.322,31
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		32.795.026,42
TOTALE GENERALE	L.		6.148.754.328.348,73

(355) *Il Governatore*: MENICHELLA *Il Ragioniere generale*: PIERINI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione di un componente la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1954.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art. 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 12 ottobre 1955, n. 340.2.80/11838, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1954;

Vista la nota del Prefetto di Torino, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il prof. Guido Usseglio Mattiet, deceduto, nella qualità di componente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta

In sostituzione del prof. Guido Usseglio Mattiet è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Torino al 30 novembre 1954, il prof. Luigi Pepino, docente in clinica medica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 18 gennaio 1956

L'Alto Commissario: TESSITORI

(283)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario (grado 11°) in prova nel ruolo di gruppo A dell'Amministrazione centrale, indetto con decreto Ministeriale 8 giugno 1955.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767;

Visto il decreto Ministeriale 8 giugno 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 luglio successivo, registro n. 5, foglio n. 155, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di vice segretario (grado 11°) in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica dell'8 agosto 1955, n. 181;

Viste le lettere di designazione con le quali sono stati indicati dalle Amministrazioni interessate i nominativi delle persone prescelte come componenti della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per esami a venticinque posti di vice segretario (grado 11°) in prova nel ruolo di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto Ministeriale 8 giugno 1955, nelle premesse indicato, è costituita come segue:

Presidente:

Toro dott. Camillo, consigliere di Stato;

Membri:

Michèletti dott. Alberto, direttore generale degli affari generali e del personale (grado 4°, gruppo *A*);

Albanese dott. Leonida, consigliere di Corte d'appello;

Sinopoli prof. dott. Mario, sostituto procuratore generale della Corte dei conti;

Balzarini prof. Renato, ordinario di diritto del lavoro nell'Università di Trieste;

De Finetti prof. Bruno, ordinario di matematica finanziaria e incaricato di calcolo delle probabilità nell'Università di Roma;

Della Porta dott. Glauco, incaricato di economia politica nell'Università di Messina;

Tedeschi dott. Bruno, incaricato di matematica attuariale e tecnica delle assicurazioni sulla vita umana nell'Università di Roma;

D'Alessio dott. Ettore, direttore capo divisione (grado 6°, gruppo *A*);

Segretario:

Ranieri dott. Riccardo, consigliere (grado 8°, gruppo *A*).

Art. 2.

Ai componenti della Commissione di cui sopra sarà corrisposto il trattamento economico di cui agli articoli 5 e 6 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 dicembre 1955

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1956
Registro n. 8 Lavoro e previdenza, foglio n. 74. — BAGNOLI

(320)

PREFETTURA DI MACERATA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MACERATA

Visto il proprio precedente decreto n. 34818 del 5 novembre 1955, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta, bandito con decreto prefettizio n. 40340 del 30 dicembre 1954;

Visto il proprio decreto n. 34819 del 5 novembre 1955, successivamente modificato, con il quale furono dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Considerato che, a seguito della rinuncia della signora Pacchiarotti Paola si è resa vacante la condotta ostetrica di Pioraco;

Tenuto conto dell'ordine di graduatoria delle concorrenti idonee e delle dichiarazioni di preferenza delle sedi da esse indicato nella domanda di ammissione al concorso;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Sabbatini Fermina è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Pioraco in sostituzione della signora Pacchiarotti Paola, rinunciataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune suddetto.

Macerata, addì 19 gennaio 1956

Il prefetto: FABIANI

(337)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.